

Articolo 4

(Atterraggio e decollo)

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore, salvo i casi previsti dall'articolo 5.

Articolo 5

(Sorvoli a bassa quota, atterraggi e decolli consentiti)

1. Il sorvolo a bassa quota, l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore nelle aree di cui all'articolo 2 è consentito nei casi di:
 - a) operazioni di soccorso;
 - b) servizi di pubblica necessità quali:
 - b1) operazioni di vigilanza e intervento antincendio;
 - b2) operazioni di controllo, manutenzione e costruzione di reti e impianti elettrici o comunque di approvvigionamento e trasporto energetico, telefonici e di altri sistemi di comunicazione, di approvvigionamento e trasporto idrico;
 - b3) operazioni di difesa fitosanitaria;
 - b4) operazioni connesse a interventi di difesa del suolo, salvaguardia o riqualificazione ambientale ivi incluse quelle necessarie al mantenimento e all'espletamento di attività agro-silvo-pastorali e di gestione faunistica o zootecnica;
 - c) attività di rifornimento intesa quale:
 - c1) trasporto di materiale necessario per l'esercizio di attività insediate all'interno delle aree protette in località

non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;

- c2) trasporto di materiale necessario per la realizzazione di opere o l'insediamento di attività all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;
- d) smaltimento rifiuti inteso quale:
 - d1) prelievo e allontanamento di rifiuti di qualsiasi natura non altrimenti rimovibili;
 - d2) prelievo e allontanamento di residui di lavorazioni, interventi ed attività svolte all'interno dell'area protetta in località non altrimenti raggiungibili;
- e) costruzione e manutenzione di rifugi escursionistici custoditi e non, realizzati o gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati con l'Ente di gestione dell'area protetta;
- f) rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca.

Articolo 6

(Comunicazione)

1. Nei casi di sorvolo a bassa quota, atterraggio e decollo nelle aree protette previsti dall'articolo 5 punti 2, 3, 4 della lettera b), ed in tutti i punti delle lettere c), d), e), f), gli interessati trasmettono comunicazione preventiva all'ente di gestione dell'area protetta.
2. L'Ente può richiedere precauzioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni e formulare prescrizioni valide a garantire l'osservanza della legge e del regolamento e la tutela dell'ambiente.

3. In caso di atterraggio o decollo nelle aree protette, il pilota deve ottemperare in ogni caso a quanto previsto dal d.m. 10 marzo 1988 "Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio".

Articolo 7

(Deroghe)

1. Oltre i casi di cui all'articolo 5 l'ente di gestione dell'area protetta interessata può autorizzare, adottando le necessarie precauzioni per la tutela ambientale, sorvoli a bassa quota, atterraggi o decolli in deroga ai divieti di cui agli articoli 3 e 4 per servizi di pubblica necessità connessi alla gestione dell'area protetta stessa e all'attuazione dei relativi programmi o per l'effettuazione di pubblici servizi o interventi di comprovate finalità di pubblico interesse su richiesta degli enti interessati.

Articolo 8

(Modalità di sorvolo a bassa quota, di atterraggio e decollo)

1. I velivoli e gli apparecchi a motore che sorvolano a bassa quota, atterrano e decollano nelle aree di cui all'articolo 2 sono tenuti:
 - a) a seguire i percorsi che interessano tali aree per il minor tempo possibile;
 - b) al decollo e all'atterraggio più rapido possibile, in accordo con le prestazioni e compatibilmente con una condotta di volo in sicurezza;
 - c) all'applicazione delle procedure raccomandate di controllo del rumore.